

Sede operativa via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze Sede Legale via de' Martelli 8 - 50129 Firenze Tel. 055 271731 - Fax 055 214720 <a href="http://www.cesvot.it">http://www.cesvot.it</a>

# Organizzazioni di volontariato: quadro sintetico degli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

A cura di:

Dott. Ing. Massimiliano Bandini Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del CESVOT

8 Novembre 2012 – Prima emissione 14 Gennaio 2013 – Revisione 1 <sup>1</sup> 1 Marzo 2013 – Revisione 2 <sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Revisione 1: Proroga del termine finale dell'esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi, introdotto dalla "legge di stabilità" 2013.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Revisione 2: Chiarimento Ministeriale sulla proroga del termine finale dell'esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi, introdotto dalla "legge di stabilità" 2013



#### Introduzione

Il D.Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, così come modificato dal D. Lgs. 106/09, ha introdotto delle importanti novità che riguardano il settore delle associazioni che operano nel mondo del volontariato.

In particolare il D. Lgs 106/09 (che ha modificato l'art. 2 del D. Lgs. 81/08) ha tolto dalla definizione di "lavoratore" il volontario (ai sensi dalla legge 11 agosto 1991, n.266) ed il volontario in servizio civile, disponendo però l'obbligo, per il datore di lavoro di un'organizzazione, di informazione, formazione e sorveglianza per i volontari che operano presso l'organizzazione stessa (artt. 2, 3 e 21 D. Lgs. 81/08).

Per quanto i volontari che prestano il loro servizio per le organizzazioni di volontariato della protezione civile, gli stessi sono equiparati ai lavoratori definiti dall'art. 2 del D.Lgs 81/08 e, con l'art 3, comma 3-bis del D. Lgs. 81/08, è stato previsto che le norme vengano applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività (in accordo a quando disposto dal Decreto 13 aprile 2011).

Il D. Lgs. 81/08 stabilisce, comunque, che se un'organizzazione di volontariato ha lavoratori subordinati o equiparati, è obbligata ad applicare quanto previsto dallo stesso D.Lgs. 81/08, in merito alla salute e sicurezza dei tutela dei lavoratori.

Se l'organizzazione di volontariato per lo svolgimento della propria attività si avvale solo di volontari (ai seni del legge 1/8/1991 n. 266) o volontari che svolgono il servizio civile, possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela con accordi tra il volontario e l'associazione di volontariato o l'ente di servizio civile (art. 3, comma 12-bis, D. Lgs. 81/08). Il datore di lavoro è comunque tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Quando suddetto implica che:

- venga effettuata una valutazione dei rischi che serva come base per fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi presenti nello svolgimento della propria mansione;
- vengano definite ed attuate le misure di prevenzione ed emergenza derivanti dalla valutazione dei rischi.

#### Volontario

Nell'ambito delle organizzazioni di volontariato il D.Lgs. 81/08 (art. 3 comma 12-bis) equipara i volontari (ai seni del legge 1/8/1991 n. 266 o volontari che svolgono servizio civile) ai lavoratori autonomi e pertanto per loro valgono gli obblighi definiti dall'art. 21 del D. Lgs. 81/08, ovvero devono:

- a) utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 81/08;
- b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni legislative;
- c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

Inoltre, con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;



b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Il Decreto 13 aprile 2011 stabilisce che il volontario di protezione civile risulti equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività, elencate nell'art. 4 comma 1 e 2, ovvero:

- la formazione, l'informazione e l'addestramento, con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile ed ai compiti svolti dal volontario in tali ambiti;
- il controllo sanitario generale;
- la sorveglianza sanitaria esclusivamente per quei volontari che nell'ambito delle attività di volontariato risultino esposti agli agenti di rischio nel previsti nel decreto legislativo 81/08 in misura superiore a soglie di esposizione previste e calcolate secondo appositi procedimenti;
- la dotazione di dispositivi di protezione individuale idonei per i compiti che il volontario può essere chiamato a svolgere nei diversi scenari di rischio di protezione civile ed al cui utilizzo egli deve essere addestrato:

#### Valutazione dei rischi e redazione del documento

Se un'organizzazione di volontariato non ha lavoratori subordinati o equiparati, ma esclusivamente volontari, non sussiste l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi con relativa redazione del documento. Tuttavia, ai sensi dell'art. 3, comma 12-bis, D. Lgs. 81/08, ricorre l'obbligo di "fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate" e pertanto dovrà essere svolta una valutazione dei rischi mirata a fornire ai volontari le suddette informazioni.

Se un'organizzazione di volontariato svolgesse il proprio servizio in un ente terzo (ex: comune, ospedale, casa di riposo, ...), in regime di convenzione e ricorrendo esclusivamente a volontari, l'ente terzo sarà tenuto fornire tutte le informazioni sui rischi presenti, con le relative valutazioni, e le misure di prevenzione e protezione. Dette informazioni dovranno essere riportate in specifica documentazione.

Se un'organizzazione di volontariato ha lavoratori subordinati o equiparati (anche uno solo), allora sussiste sempre l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi con relativa redazione del documento ed è obbligata ad applicare quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

Ai fini dello svolgimento della valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 81/08, vale quanto segue:

- i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate (approvate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e recepite con Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012).
   Tuttavia, ai sensi della Legge 228/2012 (GU n. 302 del 29-12-2012) e del successivo "Chiarimento Ministeriale", fino al 31 maggio 2013 è possibile far ricorso alla "Autocertificazione" degli obblighi del DVR di cui all'art. 29 del D.Lgs. 81/08 per le PMI, fino a 10 lavoratori.
- con l'approvazione delle procedure standardizzate anche i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori potranno ricorrere all'utilizzo di suddette procedure per effettuare la valutazione dei rischi.

Per le organizzazioni di volontariato della protezione civile (Decreto 13 aprile 2011) la valutazione dei rischi sarà svolta tenendo conto:

necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;



- organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;
- dell'imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare e conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del D.Lgs 81/08.

Pertanto le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/08 vengono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile, dai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dai volontari dei vigili del fuoco.

## Servizio di Prevenzione e Protezione

Il D. Lgs. 81/08 definisce il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) come: "insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori" e rappresenta la struttura di supporto al Datore di Lavoro per lo svolgimento delle seguenti attività:

- individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro,
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione
- periodica:
- fornire ai lavoratori le informazioni in materia di salute e sicurezza.

Il SPP è costituito almeno da una figura detta Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che deve essere persona in possesso dei requisiti definiti dall'art. 32 del D. Lgs. 81/08.


Il SPP non deve essere istituito nel caso in cui le organizzazioni di volontariato non si avvalgano di lavoratori subordinati o equiparati.

# Sorveglianza sanitaria

Il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria, a seguito dei risultati della valutazione dei rischi, nei casi previsti dal presente D. Lgs. 81/08.

I lavoratori si sottopongono ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/08 o comunque disposti dal medico competente.

I volontari equiparati a lavoratori autonomi beneficiano della sorveglianza sanitaria con oneri a proprio carico. Ai sensi del Decreto 13 aprile 2011, le organizzazioni di volontariato della protezione civile, la Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico individuano i propri volontari che, nell'ambito dell'attività' di volontariato, svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al D. Lgs. 81/08 in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria.





# Idoneità dei luoghi di lavoro

L'organizzazione di volontariato deve garantire che i locali e le attrezzature messe a disposizione degli eventuali lavoratori (subordinati o equiparati) o dei volontari, siano conformi alla normativa vigente, indipendentemente da svolgere la propria attività in locali di proprietà o in affitto.

Se l'organizzazione di volontariato svolge la propria attività nei locali e con attrezzature di un ente terzo (ex: comune, ospedale, casa di riposo, ...), l'ente stesso è tenuto fornire tutte le informazioni e la documentazione comprovanti la conformità di locali ed attrezzature.



## Dott. Ing. Massimiliano Bandini Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

